2025/2264

10.11.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2264 DELLA COMMISSIONE

del 1º settembre 2025

recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC»), approvata mediante decisione 81/608/CEE del Consiglio ([2]).

(2) Il regolamento (UE) 2024/2594 recepisce nel diritto dell'Unione le misure NEAFC per la conservazione, la gestione e il controllo adottate fino al 2023.

(3) In occasione della riunione annuale svoltasi nel novembre 2024, la NEAFC ha adottato raccomandazioni per la conservazione, la gestione e il controllo degli scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti e degli scorfani atlantici pelagici nelle sottozone 1 e 2 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), e modifiche delle procedure di notifica dei pescherecci e dei funzionari aventi accesso alle banche dati sulla pesca a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza. È opportuno attuare tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione.

(4) Il regolamento (UE) 2024/2594 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione ([4]) è ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato,

([1]) GU L, 2024/2594, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj.

([2]) Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/608/oj).

([3]) Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1236/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione, del 14 novembre 2011, che completa il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/32/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/2594 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, incluse le navi che effettuano o intendono effettuare il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque prima di esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione.»;

2) All'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:

a) i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell'ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XIV;

b) i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l'uso di altri servizi portuali e

c) i nomi e i dati degli altri funzionari che hanno accesso ai siti web e alle applicazioni NEAFC a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza.»;

3) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Modifiche degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2024/2594

A. L'allegato IV è così modificato:

1) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nella zona di regolamentazione si applicano le dimensioni di maglia del sacco e le relative condizioni indicate di seguito.

Dimensione di maglia del sacco	Zone geografiche	Condizioni
Almeno 100 mm	Intera zona	Nessuna
Almeno 100 mm	Sottozone CIEM 1 e 2	Pesca diretta dello scorfano atlantico (*Sebastes mentella*) pelagico
Almeno 35 mm	Intera zona	Pesca diretta del melù
Almeno 32 mm	Sottozone CIEM 1 e 2	Pesca diretta del gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 22 mm
Almeno 16 mm	Intera zona	Pesca diretta di sgombro, capelin ([1]) e argentine

([1]) Si ritiene che un peschereccio abbia praticato la pesca del capelin se il capelin tenuto a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo complessivo a bordo di capelin e altre specie.»;

2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Misure volte a garantire la sostenibilità dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti**

4.1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63°00′N	30°00′O
61°30′N	27°35′O
60°45′N	28°45′O
62°00′N	31°35′O
63°00′N	30°00′O

4.2. Ai pescherecci sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco nei porti dell'Unione di scorfani atlantici (*Sebastes mentella*) pelagici di acque superficiali e di acque profonde provenienti da catture effettuate nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2). Il divieto si applica ai pescherecci dell'Unione anche nei porti di paesi terzi.

4.3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 4.2.

4.4. Ai pescherecci dell'Unione è vietato effettuare il rifornimento di carburante o fornire servizi di supporto ai pescherecci che detengono catture degli stock di cui al paragrafo 4.2.

4.5. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025, non sono autorizzati allo sbarco, al trasbordo o all'uso di altri servizi portuali nei porti dell'Unione.

4.6. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025, non sono autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.

4.7. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti i pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025.

4.8. Ai pescherecci dell'Unione è vietato effettuare il rifornimento di carburante o fornire servizi di supporto ai pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025.

4.9. Le misure di cui punti da 4.1 a 4.8 si applicano fino al 31 dicembre 2027.»;

3) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. **Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2**

6.1 Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche. Le informazioni raccolte comprendono almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

6.2 I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzano i seguenti fattori di conversione per stabilire l'equivalente peso vivo del peso del prodotto per gli scorfani:

i) 2,03 per il prodotto eviscerato e decapitato (taglio giapponese),

ii) 1,50 per il prodotto eviscerato e decapitato (taglio circolare), e

iii) 1,08 per il prodotto eviscerato, con testa.»;

B. L'allegato V è così modificato:

1) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Messaggio di notifica**

Dato	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Nome del peschereccio	O	Nome del peschereccio
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Stato di bandiera	O	Stato in cui il peschereccio è immatricolato
Numero IMO del peschereccio	O ([3])	Numero IMO/UVI del peschereccio
Numero di riferimento interno	F ([1])	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	O	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio
Nome del porto	F	Porto d'immatricolazione
Proprietario del peschereccio	O ([2])	Responsabile dell'utilizzo del peschereccio
Noleggiatore	O ([2])	Responsabile dell'utilizzo del peschereccio
Tipo di peschereccio	O ([5])	Codice FAO del tipo di nave

Dato	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Attrezzo da pesca	F	Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca
Capacità del peschereccio in GT	O	Capacità del peschereccio conformemente alla convenzione di Londra ICTM-69
Lunghezza fuori tutto del peschereccio	O	Lunghezza fuori tutto in metri
Potenza del peschereccio	O	Potenza motrice in kW
Autorizzazione limitata	F	Dato relativo alla licenza; autorizzazione soggetta a restrizioni specifiche per l'esercizio della pesca nella zona di regolamentazione, "SÌ" o "NO"»;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

«([1]) Numero CFR

([2]) A seconda dei casi.

([3]) Obbligatorio per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28).

([4]) A seconda dei casi.

([5]) Per le navi che effettuano il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci, il tipo di nave è obbligatorio e si utilizza il codice "X".».